

Reg. 18-1-2007 n. 4

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".

Pubblicato nel B.U. Puglia 22 gennaio 2007, n. 12.

Art. 80

Casa rifugio per donne vittime di violenza.

1. La casa rifugio per donne vittime di violenza deve avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La casa rifugio per donne vittime di violenza è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica con o senza figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza, e l'inserimento in comunità.

La casa rifugio è stata concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza e all'aggressività dei soggetti che la praticano. È un luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la propria autonomia.

L'indirizzo della struttura deve essere protetto e segreto.

Ricettività

Fino ad un massimo di 10 ospiti, con i loro bambini se presenti.

Prestazioni

Servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale.

Sostegno psicologico per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione della propria autonomia.

Viene inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità delle ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi relazioni con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica.

La casa rifugio opera a stretto contatto con i centri anti violenza operanti sul territorio.

Laddove per le ospiti siano necessarie prestazioni a rilievo sanitario, queste sono erogate, quanto possibile, all'interno della casa rifugio, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto del modello organizzativo della ASL competente.

Personale

Nella comunità opera un assistente sociale, con funzioni di coordinatore della struttura, per almeno 18 h settimanali. Operano inoltre educatori ed esperti di inserimento lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. È prevista la presenza programmata dello psicologo.

Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando una copertura giornaliera di almeno 6 h; e inoltre gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera giornata.

Modulo abitativo

Appartamenti per civile abitazione.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;

- numero minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti;

- un locale soggiorno-pranzo;

- cucina.

Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

Art. 81

Casa rifugio per persone vittime di tratta.

1. La casa rifugio per persone vittime di tratta deve avere le seguenti caratteristiche:

Dimensioni

Descrizione e standard

Tipologia e carattere; destinatari

La casa rifugio per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo, è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata rilevata la situazione di sfruttamento.

La casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l'inserimento sociale e lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d'origine.

L'indirizzo della struttura deve essere protetto e segreto.

Ricettività

Le strutture sono distinte per uomini e per donne; sono distinte, inoltre, per la prima accoglienza (o accoglienza d'urgenza) e per la seconda accoglienza (ospitalità). Una casa rifugio può ospitare fino ad un massimo di 10 ospiti, con i loro bambini se presenti.

Prestazioni

Servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale.

Sostegno psicologico e consulenza legale per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla situazione di sfruttamento e di ricostruzione della propria autonomia.

Viene inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità degli ospiti per indirizzarli verso nuovi sbocchi relazionali con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica.

La casa rifugio opera a stretto contatto con gli sportelli di accoglienza e con i servizi di mediazione interculturale.

Personale

Nella comunità opera un assistente sociale, con funzioni di coordinatore della struttura, per almeno 18 h settimanali. Operano inoltre educatori, mediatori linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. È prevista la presenza programmata dello psicologo, assicurato dalla ASL competente, secondo il modello organizzativo vigente.

Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando una copertura giornaliera di almeno 6 h; e inoltre gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera giornata.

Modulo abitativo

Appartamenti per civile abitazione.

Ogni appartamento deve comprendere:

- camere da letto singole o doppie;
- numero minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti;
- un locale soggiorno-pranzo;
- cucina;
- postazione telefonica accessibile per gli ospiti, sotto la supervisione degli operatori.

Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.

Art. 85

Servizio di Pronto Intervento Sociale.

1. Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve avere le seguenti caratteristiche:

Tipologia/Carattere

Il servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta l'emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge.

Deve prevedere l'attivazione di interventi e servizi in rete capaci di garantire tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale preposto alla elaborazione del piano di lavoro. Non deve essere attivato per situazioni legate al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere comportamenti pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento.

Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve perseguire una valutazione partecipata e globale immediata, perché si tratta di situazioni che si caratterizzano per stato di gravità sempre più emergenti.

Prestazioni

Il servizio di Pronto Intervento Sociale si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno. Sono prestazioni del servizio anche quelle specificamente erogate, a carattere temporaneo, dalle strutture di pronta accoglienza e dall'alloggio sociale per adulti in difficoltà e persone vittime di abusi, maltrattamenti e tratta.

Il servizio di Pronto Intervento Sociale è funzione propria del Servizio Sociale professionale che lo coordina.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato nell'arco delle 24 ore, attraverso:

- accoglienza, ascolto telefonico ed informazione di base,
- immediato intervento sul posto della segnalazione, o presso il domicilio dell'utente,
- repentino accordo con le risorse del territorio,
- accompagnamento, presso le strutture di accoglienza con l'ausilio dei vigili urbani del Comune.

Personale

Il servizio di Pronto Intervento Sociale è assicurato nell'ambito del servizio sociale professionale. Si avvale di altre figure professionali quali psicologi, educatori, assistenti domiciliari, mediatori linguistici e culturali, altri operatori sociali.

Articolazione territoriale

Il servizio di pronto intervento sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso almeno un servizio per Ambito territoriale.

Art. 107

Centro antiviolenza.

1. Il centro antiviolenza deve avere le seguenti caratteristiche:

Tipologia/Carattere

Il centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di assistenza, aiuto, tutela e protezione rivolte a minori vittime di maltrattamenti ed abusi ed a donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza svolge anche attività di prevenzione e sensibilizzazione finalizzata alla promozione di una cultura non violenta nella comunità di riferimento.

Prestazioni

Sono prestazioni del centro antiviolenza gli interventi di ascolto (anche telefonico), di aiuto e sostegno psicosociale individuale e di gruppo, di psico-terapia, nonché di sostegno nell'ascolto protetto e di evaluation (nelle attività di indagine e processuali), di assistenza legale, nonché di sostegno ed orientamento per l'inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenze. Il centro antiviolenza svolge anche attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività culturali, ecc. in favore della comunità sociale in generale ma particolarmente rivolte ad operatori del sistema socio sanitario e della scuola.

Il centro antiviolenza dispone pertanto di una linea telefonica abilitata all'ascolto, all'informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico, di spazi adeguati destinati alle attività di aiuto individuali e di gruppo, opportunamente attrezzati e arredati, nonché di strumenti per gli interventi di prossimità e di pronto intervento.

Il centro opera in stretta connessione con i servizi del pronto intervento sociale e con le strutture di accoglienza residenziale di cui agli articoli 81 e 82 del presente regolamento.

Personale

Il centro antiviolenza deve prevedere la presenza di uno o più psicologi, di psicoterapeuti, di educatori ed assistenti sociali con specifiche competenze nella relazione d'aiuto e nell'assistenza a soggetti deboli, vittime elettive di maltrattamenti e violenze.

Il centro antiviolenza deve prevedere inoltre la presenza programmata di uno o più avvocati per le attività di informazione e assistenza legale.